

Settore: DG
Proponente: 12.A
Proposta: 2016/1594

del 02/09/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 823

del 12/09/2016

**DIREZIONE GENERALE
LEGALE**

Dirigente: GNONI Avv. Santo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DI SPESE RIFERITE
ALLA DIFESA IN GIUDIZIO DI UN DIPENDENTE**

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso;

- che in data 22/11/2004, nel corso di un intervento di servizio, l'Assistente di Polizia Municipale Fabrizio Caselli veniva fatto oggetto di offese e minacce dal sig. C. C.;
- che il dipendente, intendendo promuovere una azione giudiziaria nei confronti del sig. C. C., con nota del 3/2/2005 chiedeva la concessione del patrocinio legale a carico del Comune, indicando quale proprio difensore di fiducia l'avv. Marco Fornaciari del Foro di Reggio Emilia;
- che con determinazione dirigenziale n. 3500 di P.G. del 18/2/2005 (n. 2005/360 R.U.D.) concedeva al dipendente Fabrizio Caselli il patrocinio legale a carico dell'Amministrazione Comunale, con autorizzazione a nominare quale proprio difensore l'avv. Marco Fornaciari;
- che il sig. Caselli, a mezzo dell'avv. Marco Fornaciari, proponeva ricorso al Giudice di Pace ex art. 21 D.Lgs. 274/2000 n.39 ma il P.M. rubricava in capo al sig. C. C., oltre al reato di oltraggio, il più grave reato di resistenza a pubblico ufficiale, per cui la competenza passava al Tribunale;
- che il procedimento avanti il Tribunale si concludeva con decreto penale n. 1731 del 21/11/2005 che riconosceva colpevole il sig. C. C. e lo condannava ad una pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva;
- che a conclusione dell'attività prestata in favore del dipendente, l'avv. Marco Fornaciari, dello Studio Legale Fornaciari, ha quantificato in € 1.015,04 l'importo lordo delle proprie competenze professionali;

Considerato che il pagamento delle nota proforma di cui sopra può essere posto a carico del Bilancio comunale in quanto:

- la vicenda per cui vi è stata causa si riferisce a fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente;
- non sussiste conflitto di interessi;

Richiamati, nel senso di cui sopra:

- l'art. 16 del D.P.R. n. 191/79 e l'art. 67, 1° comma, del D.P.R. n. 268/87 (seppure abrogati dal D.L. 9/2/2012 n.5) i quali prevedevano per i dipendenti pubblici la concessione del patrocinio a spese dell'Ente di appartenenza nel caso di procedimenti civili o penali riferiti a fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, a condizione che non sussistesse conflitto di interessi;
- i pareri n. 184/2012/PAR e n. 245/2012/PAR, depositati successivamente all'abrogazione dei D.P.R. sopra richiamati, con i quali la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, si è espressa comunque in senso favorevole all'accollo delle spese da parte dell'ente di appartenenza seppure in assenza di una specifica normativa;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere a bilancio l'impegno a copertura delle spese per il pagamento delle competenze all'avv. Marco Fornaciari;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/4/2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 14/6/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- l'art. 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- l'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/01;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare, per le motivazioni evidenziate in parte narrativa, l'imputazione al bilancio comunale della spesa per la difesa in giudizio del dipendente Fabrizio Caselli nel procedimento penale a carico del sig. C. C. descritto in premessa;
- 2) di impegnare pertanto la spesa di € 1.015,04 in favore dello Studio Legale Fornaciari, con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011 U.1.03.02.99.002 del Bilancio 2016, al capitolo 3250 del P.E.G. 2016 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche, codice prodotto 2016_PD_1201, centro di costo 0115, codice Coge GX, non rilevante ai fini della competenza ambientale;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Avv. Santo Gnoni